COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) NATOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 27/05/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF chiedendo, a seguito dell'estinzione anticipata di due finanziamenti, la restituzione del complessivo importo di euro 4.063,50, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva. L'intermediario resistente, costituendosi, ha chiesto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che, riguardo al contratto A, la resistente ha allegato e dimostrato di avere accolto le richieste di parte ricorrente, rimborsando tramite assegno circolare (in atti) la somma di € 1.776,04, comprensiva di interessi legali ed € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Posto che, riguardo a tale contratto, non merita accoglimento l'ulteriore domanda proposta dal ricorrente, di restituzione della commissione di estinzione anticipata, atteso che, al momento dell'estinzione anticipata, avvenute in corrispondenza della rata n. 52 su 120, la durata residua del contratto risultava superiore ad un anno e il debito residuo rimborsato era superiore ad € 10.000, che non sussiste alcuna causa di esclusione dell'indennizzo prevista dall'art. 125 sexies comma 3 TUB e che la penale applicata risulta pari all'1% del debito residuo, calcolato al netto dei rimborsi effettuati, nulla più è dovuto dall'intermediario.



In ordine alla domanda di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall'intermediario in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento di cui al contratto B il Collegio osserva come dagli atti emerga l'estinzione del contratto in corrispondenza della rata n. 49.

Il diritto azionato dal ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Giova premettere che l'inciso sulla "vita residua del contratto" ha prodotto, sia negli orientamenti dell'ABF, sia nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). Giova pure ricordare che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Tanto premesso, con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la recente decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In seguito alla citata pronuncia della CGUE il Collegio di Coordinamento è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza: al riguardo, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".



In particolare, nel caso esaminato, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile possa mutuarsi da quello pattuito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, atteso che gli interessi rappresentano la principale voce del costo totale del credito espressamente negoziata.

Questo Collegio intende dare continuità all'articolato indirizzo propugnato dal Collegio di Coordinamento e, pertanto, reputa coerente con il complessivo assetto di interessi divisato dalle parti utilizzare, per la quantificazione dei costi up front da restituire in esito all'anticipata estinzione del finanziamento, il criterio di ammortamento previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Pertanto, quantificato il debito con i criteri sopra spiegati, per le voci e per gli importi evidenziati, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati, l'intermediario è tenuto a corrispondere l'importo risultante dalla infrascritta tabella, maggiorato degli interessi legali dal reclamo al pagamento. Attesa la tipologia seriale della controversia, la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, peraltro non proposta in reclamo, è respinta.

| rate complessive | 120 | rate scadute | 49 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------------|-----|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| rate residue | 71 | TAN | 6,00% | | | | | |
| Denominazione | | % rapportata al TAN | 37,96% | | | | | |
| Commissioni di distribuzione | | | | 2.016,00€ | Recurring | 1.192,80€ | | 1.192,80€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| | | | | 0,00€ | | 0,00€ | | 0,00€ |
| Totale | | | | | | | | 1.192,80€ |

Le spese di presentazione del ricorso sono già state corrisposte dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.192,80 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI